Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 6 novembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **671.**

Concessione della bandiera di guerra al comando carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Considerata l'opportunità di concedere la bandiera di guerra al comando carabinieri guardie del Presidente della Repubblica;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

E' concessa la bandiera di guerra al comando carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.

La bandiera sarà custodita presso il suddetto comando.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1978
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 672.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Opera Massaruti », in Roma.

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Opera Massaruti », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1978
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. 673.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Opere sociali don Bosco per l'educazione giovanile e popolare », in Bari.

N. 673. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1978, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Opere sociali don Bosco per l'educazione giovanile e popolare », in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1978
Registro n. 20 *Interno, foglio n.* 3

AVVISO DI RETTIFICA
(Legge 21 ottobre 1978, n. 641)

Nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 ottobre 1978, all'art. 1, nel secondo comma dell'art. 1-*quinquies*, secondo periodo, dove è scritto: « Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione delle società... », leggasi: « Al comitato saranno attribuiti, per le occorrenze della liquidazione *e* delle società... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 1978.

Sostituzione di un componente del comitato del museo nazionale di Castel S. Angelo in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1958, relativo alla nomina del prof. Mario Salmi a componente del comitato del museo nazionale di Castel S. Angelo in Roma;

Considerato che a seguito delle dimissioni presentate dal predetto prof. Salmi occorre procedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 604, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente l'istituzione in Roma del museo nazionale di Castel S. Angelo;

Decreta:

Il dott. Giovanni Troiani, vice prefetto ispettore aggiunto, è nominato componente del comitato del museo nazionale di Castel S. Angelo in Roma, in sostituzione del prof. Mario Salmi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(8343)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Modificazione alle modalità di versamento della quota-parte del canone annuo di concessione da parte della società Telespazio.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la convenzione stipulata in data 9 febbraio 1965 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telespazio S.p.a., per la concessione dell'impianto e dell'esercizio di sistemi di telecomunicazioni attuati a mezzo di satelliti artificiali, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 1130;

Visto l'art. 23 della citata convenzione che stabilisce l'obbligo per la concessionaria di corrispondere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo di concessione, pari al 4 % degli introiti lordi da essa realizzati, al netto delle quote-parti di canoni comunque spettanti ad amministrazioni e società concessionarie italiane ed estere;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1972;

Considerata l'opportunità di ripartire il suddetto canone fra l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici al 50%;

Constatata la necessità che ciascuna delle due aziende suddette introiti direttamente, sui rispettivi capitoli, la quota-canone di propria pertinenza;

Decreta:

Articolo unico

Dall'anno finanziario 1977 in poi, il canone concessionario 4% che la società Telespazio versa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma dell'art. 23 della convenzione 9 febbraio 1965 è attribuito per la metà al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'altra metà al bilancio dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1978
Registro n. 29 *Poste, foglio n.* 385

(8495)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1978.

Comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortofiorofrutticoli.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 9 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 7 febbraio 1974, relativo al rinnovo del suddetto comitato;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del comitato predetto;

Viste le nuove designazioni fatte dalle amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli previsto dalla legge 25 gennaio 1966, n. 31, art. 9, è così composto:

Napolitano dott. Mario, consigliere di Stato, presidente;

Germani dott. Rocco, dirigente generale del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo, e Polverisi dott. Marco, dirigente superiore, membro supplente;

Del Gizzo dott. Ernesto, dirigente generale del Ministero delle finanze, membro effettivo, e La Monica dott. Vittorio, dirigente superiore, membro supplente;

Moroni dott. Romualdo, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo, e Ilardi dott. Salvatore, dirigente superiore, membro supplente;

Cantile dott. Fernando, dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo, e Vercillo dott. Luigi, primo dirigente, membro supplente;

Sollima cav. Alberto, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, membro effettivo, e Canestrari dott. Sauro, membro supplente;

Calcagni Giuseppe, del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli ed agrumari, membro effettivo, e Saggio avv. Carmelo, membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Guglielmo Costantini, ispettore generale del Ministero del commercio con l'estero ed in caso di assenza o impedimento dal dott. Massimo Morelli, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti del comitato ed al funzionario del Ministero del commercio con l'estero che disimpegna le mansioni di segretario competono i gettoni di presenza per le giornate di partecipazione alle sedute, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, ove compatibili con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi. La relativa spesa graverà sul cap. 1092 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1978 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

I componenti del comitato durano in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1978

Il Ministro: OSSOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1978
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 32

(8348)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1978.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Spokane (U.S.A.).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'11 aprile 1975, con il quale è stata istituita l'agenzia consolare di seconda categoria in Spokane (U.S.A.);

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1978 l'agenzia consolare di seconda categoria in Spokane (U.S.A.) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1978
Registro n. 455 *Esteri, foglio n.* 78

(8335)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a.

Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), con effetto dal 4 luglio 1975;

Visti i decreti ministeriali 28 febbraio 1976, 19 novembre 1976, 27 aprile 1977 e 20 settembre 1977, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(8530)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze;

Vista la nota n. 10961 datata 24 luglio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Firenze ha fatto presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, la rappresentante della CGIL, sig.ra Morena Viciani, dimissionaria, con la sig.ra Elettra Lorini;

Decreta:

La sig.ra Elettra Lorini è nominata membro della commissione provinciale per il collocamento di Firenze, quale rappresentante della CGIL, in sostituzione della sig.ra Morena Viciani, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8267)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1978.

Autorizzazione alla sezione di Napoli della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, modificato dal decreto 14 gennaio 1978, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 21 aprile 1975, con il quale la sezione di Napoli della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 31 marzo 1978, con la quale la predetta sezione ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre sei miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Napoli della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre sei miglia dalla costa a quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto, a vela o a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Napoli della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1978

p. *Il Ministro della marina mercantile*
ROSA

p. *Il Ministro dei trasporti*
ACCILI

(8564)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Abbadia S. Salvatore, unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella, Morone e Bagnore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede legale in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo, Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 marzo 1978 al 26 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8556)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti: Sir, strada di allaccio alla statale 131 dell'agglomerato industriale, primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa acqua di mare, raccordo ferroviario tra la stazione FF. SS. di Porto Torres e l'agglomerato industriale, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978 e 11 agosto 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8554)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Cagliari la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione sala-

riale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu:

Rumianca sud;

tombinatura del rio Mangioli nel comune di Capoterra;

ampliamento ospedale oncologico;

b) nell'agglomerato industriale di Sarroch:

completamento degli impianti della Saras;

completamento degli impianti della Saras-Chimica;

completamento degli impianti della Italproteine;

fognatura con rete idrica con relativo impianto di depurazione nel comune di Sarroch, sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978 e 11 agosto 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prolungare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari per i lavori di cui alle premesse, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8553)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore della juta operanti in provincia di Caserta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1977 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della juta operanti in provincia di Caserta, con effetto dal 1° giugno 1976;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore della juta operanti in provincia di Caserta, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8555)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978 e 3 luglio 1978, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 4 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli, è prolungata fino al 3 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8552)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1978.

Certificati speciali di credito del Tesoro, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Emissione 1° dicembre 1978 - Prima tranche di L. 933.512.000.000.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, ed, in particolare, l'art. 20 il quale stabilisce che alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 8.075 miliardi, si provvede fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi, maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese, mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario nelle forme ivi previste, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 394, e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'integrale copertura della spesa recata dal succennato provvedimento legislativo, comprensiva dei predetti oneri relativi all'anno 1978, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 3 della ripetuta legge 22 dicembre 1977, n. 951, per un importo nominale di L. 933.512.000.000;

Visto l'art. 3 della richiamata legge 22 dicembre 1977, n. 951, a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con le modalità e le caratteristiche stabilite nell'articolo stesso;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, come risulta dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo nominale di L. 933.512.000.000, per una durata di ventiquattro mesi, ad un prezzo di emissione di L. 100 per ogni 100 lire di capitale nominale, con godimento 1° dicembre 1978.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo e nei mesi di febbraio, marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b)* arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° giugno 1979 (prima cedola) è pari al 6,15 %.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione dei titoli al portatore nonché quelle di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1979 e l'ultima il 1° dicembre 1980.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1980.

Art. 7.

I certificati speciali di credito verranno sottoscritti interamente dalla Banca d'Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facessero richiesta.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti da tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 9.

Il 3 novembre 1978, la Banca d'Italia provvederà a versare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma l'importo corrispondente ai titoli assegnati, al netto del rateo di interessi maturato dalla data anzidetta e fino al 1° dicembre 1978, calcolato al tasso semestrale del 6,15 %.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5066.

Art. 10.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 946, CONVERTITO NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1978 » « PRIMA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1978 » « PRIMA TRANCHE ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato è ripetuto, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1978 » « PRIMA TRANCHE ». Segue l'indicazione del numero della cedola, posto al centro del rosone ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

in rosso per i tagli da 1 milione;

in mattone per i tagli da 5 milioni;

in azzurro per i tagli da 10 milioni;

in celeste per i tagli da 50 milioni;

in verde per i tagli da 100 milioni;

in rosa per i tagli da 500 milioni;

in giallo per i tagli da 1.000 milioni.

Art. 11.

Gli oneri per gli interessi relativi agli anni finanziari 1979 e 1980 nonché quelli per il rimborso del capitale relativi all'anno finanziario 1980 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti, da istituire nelle forme prescritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1978
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 195

(8718)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 26 ottobre 1978:

Valente Luigi, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Montefusco, distretto notarile di Benevento, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Santucci Maria Rosaria.

Suardi Orietta, notaio residente nel comune di Montefalco, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Acquasparta, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Fulignoli Dilio.

Danielli Mario, notaio residente nel comune di Falerone, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Fermo, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Marconi Renato, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Grottammare, distretto notarile di Ascoli Piceno, con l'anzidetta condizione.

Cerasi Cesare, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Monopoli, distretto notarile di Bari, con l'anzidetta condizione.

Reboli Francesco, notaio residente nel comune di Palo del Colle, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione.

Masi degli Uberti Raffaello, notaio residente nel comune di Carpi, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Medicina, distretto notarile di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Malaguti Antonio, notaio residente nel comune di Porto Tolle, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione.

Nicoli Ugo, notaio residente nel comune di Gambara, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Pralboino, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Pedrazzi Giovanni, notaio residente nel comune di Trento, è trasferito nel comune di Bagolino, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione.

Palombo Simonetta, notaio residente in S. Giovanni in Croce, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia, con l'anzidetta condizione.

De Luca Francesco, notaio residente nel comune di S. Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Beltrandi Carlo, notaio residente nel comune di Sedegliano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Villoresi Romana, notaio residente nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Narciso Ernesto, notaio residente nel comune di Brindisi, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Lazzeroni Cesare, notaio in Pistoia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Empoli, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Chiostrini Giulio, notaio residente nel comune di Trieste, è trasferito nel comune di Firenzuola, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Morciano Luigi, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Lastra a Signa, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Petrina Giuseppe, notaio residente nel comune di Trieste, è trasferito nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Garofoli Bianca Maria, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di San Vito Chietino, distretto notarile di Lanciano, con l'anzidetta condizione.

Cristiani Mauro, notaio residente nel comune di Pomarance, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Campiglia Marittima, distretto notarile di Livorno, con l'anzidetta condizione.

Di Biase Renato, notaio residente nel comune di Volturara Appula, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Torremaggiore, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Cecchetelli Alessandro, notaio residente nel comune di Trieste, è trasferito nel comune di Urbania, distretto notarile di Pesaro, con l'anzidetta condizione.

Bernardelli Lorenzo, notaio residente nel comune di Bobbio, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Fiorenzuola d'Arda, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Percuoco Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Vico Pisano, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di S. Miniato, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Tedone Giuseppe, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Andria, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Lamanna Mario, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Bisceglie, distretto notarile di Trani, con l'anzidetta condizione.

De Salvo Giuseppe, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Montebello Ionico, distretto notarile di Reggio Calabria, con l'anzidetta condizione.

(8693)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pontedera

Con decreto 27 ottobre 1978, n. 122, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica), ai beni patrimoniali dello Stato parte del sedime costituente l'aeroporto di Pontedera (Pisa), sito nel comune censuario di Pontedera e contraddistinto nel catasto terreni del comune omonimo, con i seguenti dati:

Partite numeri 1199 e 3398:

foglio 8, particella 21, superficie da sdemanializzare ha. 0.14.25; foglio 8, particella 38, superficie da sdemanializzare ha. 0.08.50; foglio 8, particella 39, superficie da sdemanializzaare ha. 0.14.00; foglio 9, particella 118, superficie da sdemanializzare ha. 1.85.40; foglio 22, particella 5, superficie da sdemanializzare ha. 0.02.00; foglio 22, particella 83, superficie da sdemanializzare ha. 0.05.30; foglio 8, particella 40, superficie da sdemanializzare ha. 0.01.30; foglio 22, particella 85, superficie da sdemanializzare ha. 0.16.60; foglio 22, particella 332, superficie da sdemanializzare ha. 0.21.70; foglio 22, particella 333, superficie da sdemanializzare ha. 0.79.50; parte non censita in catasto (porzione strada via dei Casini) ha. 0.03.10. Totale ha. 3.51.65.

(8724)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 23 ottobre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Gimigliano	37.010.000
Provincia di Ferrara:	
Lagosanto	33.740.000

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pescara:	
Nocciano	13.217.000

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Scandale	44.020.000

Con decreti ministeriali 23 ottobre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Cossignano	27.290.000
Provincia di Cagliari:	
Sardara	29.430.000
Provincia di Catanzaro:	
Gimigliano	16.530.000
Provincia di Ferrara:	
Lagosanto	39.280.000
Provincia di Pescara:	
Sant'Eufemia a Maiella	11.500.000
Provincia di Salerno:	
Contursi Terme	17.580.000

Con decreti ministeriali 26 ottobre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Belluno:	
Chies d'Alpago	7.145.000
Provincia di L'Aquila:	
Villa Sant'Angelo	7.040.000
Provincia di Pescara:	
Nocciano	9.994.000

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Scandale	15.690.000

Con decreti ministeriali 23 ottobre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Cossignano	22.800.000
Provincia di Catanzaro:	
Gimigliano	47.080.000
Provincia di Ferrara:	
Lagosanto	46.920.000
Provincia di Pescara:	
Sant'Eufemia a Maiella	7.810.000
Provincia di Salerno:	
Oliveto Citra	63.000.000

Con decreti ministeriali 26 ottobre 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Polverigi	51.390.000
Provincia di Lucca:	
Gallicano	19.730.000

(Da 2365/M a 2385/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Teor

Con decreto 13 luglio 1978, n. 1122, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione di terreno ex alveo del fiume Stella in comune di Teor (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17 «Acque pubbliche esenti da estimo» della superficie di mq 5900 ed indicato nella rilevazione catastale in data 2 giugno 1977 con allegata planimetria in scala 1:2000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8572)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Valmasino

Con decreto 20 giugno 1978, n. 956, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lungo il torrente Masino in comune di Valmasino (Sondrio), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 51, mappali 720 e 731 della superficie di mq 260 ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 dicembre 1977, in scala 1:1000 dall'ufficcio tecnico erariale di Sondrio; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8573)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Polo di Piave

Con decreto 13 luglio 1978, n. 1128, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno dell'ex alveo del rio Calfarda in comune di S. Polo di Piave (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. IX, mappali 420 già 335/c e 1/2 (mq 75) e 421 già 335/e 1/2 (mq 40) della superficie complessiva di mq 115 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 settembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8574)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1830 mod. 25 A D.P. — Data: 16 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico. — Intestazione: Pennesi Alfredo, nato a Roma il 5 luglio 1934. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale: L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7981)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 2 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	827,55	827,55	827,35	827,55	827,40	827,45	827,55	827,55	827,55	827,45
Dollaro canadese	710,50	710,50	708,00	710,50	710,57	710,50	710,00	710,50	710,50	710,50
Franco svizzero	517,50	517,50	520,00	517,50	519,40	517,50	518,08	517,50	517,50	517,50
Corona danese	161,30	161,30	162,00	161,30	161,20	161,30	161,60	161,30	161,30	161,30
Corona norvegese	166,55	166,55	167,50	166,55	166,30	166,50	166,50	166,55	166,55	166,55
Corona svedese	191,92	191,92	192,30	191,92	191,86	191,92	192,12	191,92	191,92	191,90
Fiorino olandese	412,00	412,00	412,00	412,00	411,65	412,00	411,20	412,00	412,00	412,00
Franco belga	28,459	28,459	28,50	28,459	28,33	28,45	28,375	28,459	28,459	28,45
Franco francese	194,48	194,48	195,10	194,48	194,90	194,48	195,28	194,48	194,48	194,50
Lira sterlina	1644,25	1644,25	1646,50	1644,25	1639,50	1644,25	1643,90	1644,25	1644,25	1644,25
Marco germanico	445,07	445,07	444,00	445,07	445,30	445,07	444,50	445,07	445,07	445,00
Scellino austriaco	60,78	60,78	61,00	60,78	60,88	60,78	60,85	60,78	60,78	60,78
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,20	18,15	18,40	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,717	11,717	11,70	11,717	11,67	11,71	11,69	11,717	11,717	11,70
Yen giapponese	4,43	4,43	4,41	4,43	4,42	4,43	4,421	4,43	4,43	4,43

Media dei titoli del 2 novembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	97,750
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,250
» 5 % (Beni esteri)	99,300
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,275
» 5,50 % » » 1968-83	83,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,900
» 6 % » » 1970-85	79,700
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,175
» 9 % » » 1975-90	83,525
» 9 % » » 1976-91	82,100
» 10 % » » 1977-92	88,000
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84,000
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,300
» » » » 1-10-1979	101,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,150
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,900
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,525
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,625
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,625
» » » 10 % 1- 1-1981	95,275
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,650
» » » 12 % 1- 4-1982	98,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	827,50
Dollaro canadese	710,25
Franco svizzero	517,79
Corona danese	161,45
Corona norvegese	166,525
Corona svedese	192,02
Fiorino olandese	411,60
Franco belga	28,417
Franco francese	194,88
Lira sterlina	1644,075
Marco germanico	444,785
Scellino austriaco	60,815
Escudo portoghese	18,15
Peseta spagnola	11,703
Yen giapponese	4,425

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 % serie ordinaria ventennali.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1978 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1979:

6 % Serie ordinaria ventennali:

Emissione ventottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.596 titoli di L. 12.500
» 8.201 titoli di » 50.000
» 4.075 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.467.500.000;

Emissione ventinovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 3.353 titoli di L. 50.000
» 2.730 titoli di » 500.000
» 1.802 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.334.650.000;

Emissione trentesima:

Estrazione a sorte di:

n. 90 titoli di L. 50.000
» 63 titoli di » 500.000
» 54 titoli di » 1.000.000
» 30 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 240.000.000;

Emissione trentunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 420 titoli di L. 50.000
» 384 titoli di » 500.000
» 537 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 750.000.000;

Emissione trentaduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.071 titoli di L. 50.000
» 840 titoli di » 500.000
» 605 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.078.550.000;

Emissione trentatreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 784 titoli di L. 50.000
» 392 titoli di » 500.000
» 560 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 795.200.000;

Emissione trentaquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 547 titoli di L. 50.000
» 383 titoli di » 500.000
» 328 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 546.850.000;

Emissione trentacinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 460 titoli di L. 50.000
» 448 titoli di » 500.000
» 548 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 795.000.000;

Emissione trentaseiesima:

Estrazione a sorte di:

n. 336 titoli di L. 50.000
» 546 titoli di » 500.000
» 1.890 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.179.800.000;

Emissione trentasettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 3.009 titoli di L. 50.000
» 1.203 titoli di » 500.000
» 752 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.503.950.000;

Emissione trentottesima prima tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 394 titoli di L. 50.000
» 425 titoli di » 500.000
» 799 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.031.200.000;

Emissione trentottesima seconda tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 590 titoli di L. 50.000
» 637 titoli di » 500.000
» 1.197 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.545.000.000;

Emissione trentottesima terza tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 974 titoli di L. 50.000
» 730 titoli di » 500.000
» 1.046 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.459.700.000;

Emissione trentanovesima prima tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 419 titoli di L. 50.000
» 299 titoli di » 500.000
» 714 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 884.450.000;

Emissione trentanovesima seconda tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 243 titoli di L. 50.000
» 173 titoli di » 500.000
» 468 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 566.650.000;

Emissione trentanovesima terza tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 94 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 94.000.000;

Emissione quarantesima:

Estrazione a sorte di:

n. 21 titoli di L. 50.000
» 101 titoli di » 500.000
» 68 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 119.550.000;

Emissione quarantunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 214 titoli di L. 50.000
» 178 titoli di » 500.000
» 509 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 608.700.000;

Emissione quarantunesima seconda tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 330 titoli di L. 50.000
» 401 titoli di » 500.000
» 951 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.168.000.000.

Totale generale L. 21.168.750.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(8665)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano ed in particolare l'art. 22 che prevede la scelta del sovrintendente scolastico fra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica che rivestono la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1977 risultano disponibili due posti da conferire mediante concorso, per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 65° anno di età:

1) i presidi di istituti e scuole di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

2) i docenti di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, già appartenenti al soppresso ruolo *A*, che abbia maturato dodici anni di anzianità complessiva nel ruolo di cui al quadro I della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

3) docenti di istituti di istruzione secondaria di primo grado, già appartenenti al soppresso ruolo *B*, che abbiano maturato quattordici anni di anzianità complessiva nel ruolo di cui al quadro II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

4) gli impiegati dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente;

5) gli ispettori tecnci periferici dell'istruzione elementare di cui alla tabella *A* allegata al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, che prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rivestivano la qualifica di ispettore scolastico delle scuole elementari;

6) i direttori didattici della scuola elementare di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, *entro il termine perentorio di trenta giorni*, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di avere (o di non avere) piena conoscenza della lingua tedesca;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualunque sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Il personale di cui al n. 4) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimenti disciplinare o penale.

Il personale di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonchè se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso.

Il personale di cui al precedente comma dovrà, inoltre, dichiarare di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nè a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio.

In sostituzione del giudizio complessivo per gli anni scolastici 1974-75, 1975-76 e 1976-77, i professori di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 2, dovranno presentare copia autenticata in carta legale dei documenti relativi alla valutazione del servizio prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 9.

Non saranno presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quella della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) *curriculum* documentato, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: concorso a due posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e delle pubblicazioni che verranno presentate al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 19 gennaio 1977, 20 gennaio 1977 e 23 febbraio 1978.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente e composta da altri quattro membri, dei quali due docenti universitari (uno della facoltà di giurisprudenza ed uno della facoltà di lettere) e da due impiegati dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 9.

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 10.

Sono valutate soltanto quelle relative alla problematica didattica, scolastica o alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa;

2) pubblicazioni in lingua tedesca: fino a punti 2.

Non sono valutate bozze di stampa;

3) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.

Sono valutati soltanto quelli che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal superiore diretto del candidato risultino svolti dal medesimo nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, nonchè sulla problematica didattica e scolastica.

Non saranno presi in considerazione i lavori originali non accompagnati dalla predetta dichiarazione;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.

Sono valutati soltanto gli incarichi di insegnamento universitario o impartito in istituti di istruzione superiore che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale del rettore siano stati formalmente conferiti dalle autorità accademiche ed effettivamente prestati.

Non sono valutati i servizi resi in qualità di assistente o di contrattista o di tecnico laureato, nonchè le lezioni saltuarie e comunque di collaborazione al titolare o all'incaricato di qualsiasi insegnamento.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

5) abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca: punti 1;

6) altri diplomi di laurea: fino a punti 1.

Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato;

7) incarichi e servizi speciali: fino a punti 7.

Gli incarichi ed i servizi valutabili sono quelli che dalla idonea documentazione esibita dal candidato risultino essere stati effettivamente espletati e preventivamente disposti con atto dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio e nei compiti di istituto ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica o l'assunzione di particolari responsabilità;

8) corsi di perfezionamento o di specializzazione, ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 4.

Sono valutati:

a) i corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

b) i corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, conclusosi con l'attribuzione di un punteggio o superati con la dichiarazione di esito favorevole, la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

9) idoneità in precedenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica o in precedenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, a posti di provveditore agli studi: punti 1 per ogni idoneità fino a punti 2;

10) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 20 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 10 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punti 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di istituti e scuole di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale docente di istituti e scuole di cui ai quadri I e II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato o quale ispettore tecnico periferico dell'istruzione elementare o quale direttore didattico delle scuole elementari statali di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

b) qualità del servizio: fino a punti 10.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione della qualità del servizio.

Art. 10.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed alla attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore, nonchè, se il concorrente stesso ha dichiarato sulla domanda di avere piena conoscenza della lingua tedesca, all'accertamento di tale sua conoscenza.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia, decadenza, o dimissioni dei vincitori l'amministrazione potrà procedere alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria generale di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 13.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari, dimissionari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti in regola con le vigenti leggi sul bollo. La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare o provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 14.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore per i servizi amministrativi e saranno assegnati alla direzione di un ufficio scolastico periferico.

Tale nomina diverrà definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Ove il giudizio sia sfavorevole, coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova a dirigente superiore saranno restituiti al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento e gli sarà attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 marzo 1978

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1978
Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 231

(8325)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Cancellazione dagli elenchi nazionali dei primari, sovraintendenti e direttori sanitari per la formazione delle commissioni esaminatrici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1977, concernente l'elenco dei sovraintendenti, direttori sanitari, direttori di farmacia e dei primari ospedalieri di ruolo che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionale e regionale, nonchè dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico e di farmacia degli enti ospedalieri;

Visto l'art. 65, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Considerato che il dott. Giuseppe Maria, nato a Nocera Inferiore il 24 gennaio 1927, primario neurologo presso l'ente ospedaliero di Caserta, ritualmente convocato da questo Ministero con nota del 12 gennaio 1978 a far parte della commissione esaminatrice degli esami di idoneità a primario di neurologia per l'anno 1976, con nota del 21 gennaio 1978, ha ricusato l'incarico senza giustificarne i motivi;

Decreta:

Il nominativo del dott. Giuseppe Maria viene cancellato, per il periodo di due anni, dagli elenchi dei primari di neurologia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità e di quelli di assunzione del personale sanitario ospedaliero.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8457)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione degli idonei al terzo concorso, per titoli, nell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1978, n. 507;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1975, con il quale è stato approvato il bando del terzo concorso, per titoli, per la iscrizione all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visto il decreto interministeriale n. 1628 del 26 settembre 1977, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice dei titoli del suindicato concorso;

Visti i verbali della commissione di esame;

Considerato che dalla commissione stessa sono stati dichiarati idonei i seguenti candidati: arch. Abate Matelda, arch. Abruzzini Eugenio, arch. Agostinelli Sergio, arch. Amendola Maurizio, avv. Antonini Ezio, dott. Appetecchia Enrico (scienze politiche), dott. Azzaro Ettore (scienze geologiche), arch. Bagnasco Carlo, arch. Barp Armando, ing. Baruchello Gianmario, arch. Sergio Basile, ing. Francesco Bassi, ing. Bastianini Attilio, dott. Gianfranco Battisti (economia e commercio), dott. Bazoli Luigi (giurisprudenza), dott. Beggio Luciano (sociologia), dott.ssa Belasio Antonietta (scienze naturali), arch. Belfiore Emanuela, arch. Barbiano Di Belgioioso Alberico, arch. Barbiano Di Belgioioso Ludovico, arch. Benevolo Leonardo, arch. Berti Vincenzo, arch. Bianchi Alessandro, arch. Bianco Bruno, ing. Bono Francesco, architetto Boschetti Antonio, ing. Borri Dino, arch. Bottino Felicia, arch. Bragato Davide, dott. Brunetti Vito (giurisprudenza), architetto Bruschi Sandro, arch. Bucchi Rosanna, ing. Budini Giuseppe, arch. Bugatti Luigi, arch. Busacca Pierina, arch. Bruscherini Irenea, ing. Busi Roberto, dott. Cabigiani Giovanni (scienze politiche), arch. Cacialli Roberta, dott. Domenico Cacopardo (giurisprudenza), arch. Calamida Renato, dott. Callari Matilde (lettere), arch. Calzoni Gino, arch. Campo Giovanni, arch. Canestrari Claudio, dott. Cannata Giovanni (economia e commercio), ingegner Capriotti Gianpiero, arch. Carbonara Giovanni, arch. Carci Pierluigi, ing. Carelli Renato, ing. arch. Carli Andrea, arch. Carlodalatri Paolo, arch. Carreras Guido, ing. Casola Enrico, arch. Cassetti Roberto, dott. Carlo Castellani (giurisprudenza), arch. Cataldi Giancarlo, ing. arch. Cecchini Gustavo, ing. Celani Spartaco, arch. Ceppi Marisa, arch. Ceradini Antonio, dott. Cesaretti Claudio Massimo (scienze agrarie), dott. Cesarini Secondo (economia e commercio), arch. Giardini Francesco, arch. Cieri Nicola, arch. Civitillo Giancarlo, arch. Chiaia Augusto, arch. Collenza Elisabetta, arch. Colombo Loreto, ing. Coltri Carlo, ing. Cordova Domenico, arch. Cortese Geraldo, arch. Cortesi Carlo, arch. Gianni Cossu, arch. Costantino Domenico, arch. Carmelo Cristaldi, architetto D'Agnillo Nello, arch. Dal Mas Mario, ing. Antonio D'Ancona, arch. De Angelini Anna, ing. De Angelis Federico, ing. D'Elia Beniamino, arch. D'Elia Luigi, ing. D'Elia Sergio, arch. Vezio Emilio De Lucia, arch. Del Lungo Costa Lucia, ing. De Luca Marino, ing. De Meo Pasquale, ing. De Nardo Leonida, ing. De Rossi Baldo, arch. De Querquis Gabriella, arch. Di Leo Pietro, dott. Di Sabatino Bruno (scienze geologiche), arch. Dodi Enrico, dott. Dolce Giuseppe (economia e commercio), arch. Donato Sandro, arch. Falini Paola, dott. Fanucci Francesco (geologia), arch. Ferraguti Giovanni, arch. Ferretti Antonio, arch. Ferruzzi Alberto, dott. Fierro Giuliano (scienze naturali), arch. Filippetti Franco, dott. Floridi Vincenzo (scienze politiche), arch. Florio Elio, ing. Fonti Luciano, arch. Francione Di Virgilio Dino, architetto Fusco-Girard Luigi, ing. Gabba Alberto, arch. Garrafini Piermaria, arch. Gaggero Nino, ing. Galante Gaetano, arch. ingegner Gardella Ignazio, arch. Genovesi Enrico, ing. Gentile Leonardo, arch. Giacomazzi Piero, arch. Giacopetti Gualtiero Massimo, arch. Ginatta Giuseppe, dott. Gisotti Giuseppe (scienze forestali), arch. Giusti Baculo Adriana, arch. Grasso Francesco, arch. Graviani Giorgio, dott. Guarini Renato (scienze statistiche), ing. Guarino Mario, arch. Guglielmetti Ulisse, ing. Guiotto Francesco, dott. Harrison Gualtiero (giurisprudenza), arch. Hermanin Reichenfeld Guido, arch. ing. Iacobucci Vitaliano, arch. Ianniccari Camillo, dott. Ilardi Roberto (giurisprudenza), ing. Incerti Angelo, arch. Jogan Igor, arch. Lamberti Gennaro, ing. Lena Vincenzo, arch. Liberati G. Paolo, arch. Lemme Raffaele, dott. Leoncini Franco Giovanni (scienze naturali, scienze biologiche), dott.ssa Lorizio Maria Artena (giurisprudenza), arch. Lucarino Giovannino, dott. Magnolfi Romano (giurisprudenza), arch. Mainini Giancarlo, arch. Manacorda Giuseppe, dott. Manenti Giovanni (scienze agrarie), arch. Mangoni Fabrizio, arch. Maraschini Emilio, ing. Marchi Guillaume Oriano, ing. Marini Giovanni, architetto Martincigh Lucia, arch. Marzoni Lina, arch. Maraffa Roberto, arch. Martinengo Giuseppe, arch. Martinero Guido, architetto Martorelli Vincenzo, arch. Massimo Marisa, dott.ssa Mastropaolo Laura (giurisprudenza), arch. Matassi Ennio, dott. Mazziotta Claudio (giurisprudenza), arch. Menichini Susanna, ing. Mercandino Augusto, arch. Messina Giorgio, arch. Messori Paolo, ing. Migliardi Aldo, arch. Mioni Alberto, arch. Moccia Silvana, arch. Montanari Arnaldo, ing. Montella Guglielmo, arch. Moore Richard Vincent, arch. Morbilli Liliana, arch. Morlacchi Marcella, arch. Mossa Ludovico, dott. Mossetto Gianfranco (economia e commercio), dott. Mostacci Roberto (scienze statistiche), ing. Muda-Onetti Giovanni, arch. Munizza Vincenzo, arch. Muntoni Alessandra, arch. Muratore Giorgio, dott. Giuseppe Occhiuzzi (giurisprudenza), arch. Orlandi Fabrizio, arch. Pagello Elisabetta, arch. Pagliari Leandro, dott. Pagnini Alberti M. Paola (economia e commercio), arch. Paolini Margherita, arch. Paolozza Leonardo, arch. Pasqualini Rita, arch. Pavia Rosario Antonio, arch. Pazienti Massimo, arch. Pazzaglini Marcello, ing. Pellarin Alberto, arch. Penna Luciana, dott. Petilli Stefano (scienze politiche), arch. Petreschi Marco, arch. Petti Enrico, dott. Piacentino Giovanni Battista (scienze zoologiche), arch. Piazza Giuseppe, arch. Piazzini Maurizio, dott. Picco Giovanni (economia e commercio), arch. Pierini Giovanni, arch. Pinzelli Ignazia, arch. Pontuale Luciano, arch. Potenza Russo Perez Stefania, arch. Racheli Alberto Maria, arch. Ramponi Corrado, arch. Raule Pierluigi, arch. Rella Paola, arch. Riano Guido, arch. Ricci Manuela, arch. Rigoli Giancarlo, dott. Rivoira Giuseppe (scienze agrarie), arch. Rizzo Giulio Gino, arch. Rocco Luciano, arch. Rocco Maria Grazia, arch. Ronzani Guido, dott. Rossi Adriana (scienze politiche), ing. Rossi Giuliano, arch. Rossi Marco, dott. Rostirolla Pietro (economia e commercio), ing. Salvemini Mauro, dott. Santucci Mario (scienze politiche), dott. Santuccio Mario Pasquale (giurisprudenza), dott. Sarti Luciano (giurisprudenza), arch. Sbrana Stefano (architettura), dott. Scaiola Giovanni (legge, scienze economiche), arch. Scrimeri Rosario, arch. Seassaro Loredana, arch. Selem Hilda, ing. Silvestri Federico, ing. Sisi Enrico, dott. Solimbergo Aldo (economia e commercio), arch. Stella Emma, arch. Stringa Paolo, arch. Struzzi Mario, arch. Telesforo Roberto, arch. Terracini Davide, dott. Testa Lucio (giurisprudenza), architetto Tintori Silvano, arch. Tonetti Pier Gianni, ing. Torrieri Vincenzo, arch. Treu Piera, dott. Triulzi Umberto (scienze politiche), dott. Troilo Gabriele (giurisprudenza), ing. Valentini Giovanni, arch. Valli Ranieri Filippo, ing. Vecchiarelli Eugenio,

arch. Vella Aldo, dott. Vernì Giuseppe (giurisprudenza), dott. Veronesi Dino (economia e commercio), arch. Vescovo Fabrizio, ing. Vigliani Antonio, arch. Visconti Luigi, arch. Vittadini Maria Rosa, arch. Zaccagni Loreto, arch. Zanini Giannino, dott. Zevi Maria (fisica), ing. Zollet Lucio;

Considerato che i candidati risultati idonei sono stati invitati alla presentazione delle certificazioni richieste dall'art. 6 del bando di concorso;

Considerato che debba procedersi alla iscrizione all'albo dei candidati che hanno presentato integralmente, nei termini, le certificazioni richieste, e, dei quali sono accertati i requisiti di cui all'art. 2 del bando stesso;

che per gli altri candidati idonei si provvederà, con ulteriore decreto, al perfezionamento della documentazione richiesta dall'art. 6 per l'accertamento dei requisiti;

Decreta:

Sono iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale i seguenti candidati:

Abate arch. Matelda;
Agostinelli arch. Sergio;
Bagnasco arch. Carlo;
Barbiano Di Belgiojoso arch. Alberico;
Baruchello ing. Gianmario;
Basile arch. Sergio;
Bassi ing. Francesco;
Battisti dott. Gianfranco (economia e commercio);
Bazoli dott. Luigi (giurisprudenza);
Beggio dott. Luciano (sociologia);
Belasio dott. Maria Antonietta (scienze naturali);
Belfiore arch. Emanuela;
Benevolo arch. Leonardo;
Berti arch. Vincenzo;
Bianchi ing. Alessandro;
Bianco arch. Bruno;
Bono ing. Francesco;
Boschetti arch. Antonio;
Borri ing. Dino;
Bottino arch. Felicia;
Bragato arch. Davide;
Brunetti dott. Vito (giurisprudenza);
Bruschi arch. Sandro;
Bucchi arch. Rosanna;
Budini ing. Giuseppe;
Busi ing. Roberto;
Cacialli arch. Roberta;
Cacopardo dott. Domenico (giurisprudenza);
Calamida arch. Renato;
Calzoni arch. Gino;
Canestrari arch. Claudio;
Cannata dott. Giovanni (economia e commercio);
Carci arch. Pierluigi;
Carelli ing. Renato;
Carlodalatri arch. Paolo;
Carrera arch. Guido;
Casola ing. Enrico;
Cassetti arch. Roberto;
Castellani dott. Carlo (giurisprudenza);
Cataldi arch. Giancarlo;
Cecchini ing. arch. Gustavo;
Celani ing. Spartaco;
Ceradini arch. Antonio;
Cesarini dott. Secondo (economia e commercio);
Ciardini arch. Francesco;
Civitillo arch. Giancarlo;
Collenza arch. Elisabetta;
Colombo arch. Loreto;
Cordova ing. Domenico;
Cortesi arch. Carlo;
Cossu arch. Gianni;
Cristaldi arch. Carmelo;
D'Agnillo arch. Nello;
Dal Mas arch. Mario;
D'Ancona ing. Antonio;
De Lucia arch. Vezio Emilio;
Del Lungo Costa arch. Lucia;
De Luca ing. Marino;
De Nardo ing. Leonida;
De Rossi ing. Baldo;
Di Sabatino dott. Bruno (scienze geologiche);
Dodi arch. Enrico;
Dolce dott. Giuseppe (economia e commercio);
Donato arch. Sandro;
Fanucci dott. Francesco (geologia);
Ferraguti arch. Giovanni;
Florio arch. Elio;
Fonti ing. Luciano;
Francione Di Virgilio arch. Dino;
Fusco-Girard arch. Luigi;
Gabba ing. Alberto;
Gaffarini arch. Piermaria;
Galante ing. Gaetano;
Gentile ing. Leonardo;
Giacomazzi arch. Piero;
Ginatta arch. Giuseppe;
Gisotti dott. Giuseppe (scienze forestali);
Giusti Baculo arch. Adriana;
Grasso arch. Francesca;
Graviani arch. Giorgio;
Guarino ing. Mario;
Harrison dott. Gualtiero (giurisprudenza);
Hermanin De Reichenfeld arch. Guido;
Iacobucci arch. ing. Vitaliano;
Ianniccari arch. Camillo;
Ilardi dott. Roberto (giurisprudenza);
Incerti ing. Angelo;
Lamberti arch. Gennaro;
Lemme arch. Raffaele;
Lena ing. Vincenzo;
Leoncini dott. Franco Giovanni (scienze naturali, scienze biologiche);
Lorizio dott. Maria Artena (giurisprudenza);
Lucarino arch. Giovannino;
Mainini arch. Giancarlo;
Mangoni arch. Fabrizio;
Marini ing. Giovanni;
Martinengo arch. Giuseppe;
Martinero arch. Guido;
Martorelli arch. Vincenzo;
Massimo arch. Marisa;
Mastropaolo dott.ssa Laura (giurisprudenza);
Menichini arch. Susanna;
Migliardi ing. Aldo;
Moccia arch. Silvana;
Montanari arch. Arnaldo;
Montella ing. Guglielmo;
Moore Richard arch. Vincent;
Morbilli arch. Liliana;
Morlacchi arch. Marcella;
Mossa arch. Ludovico;
Mostacci dott. Roberto (scienze statistiche);
Munizza arch. Vincenzo;
Muntoni arch. Alessandra;
Pagello arch. Elisabetta;
Pagliari arch. Leandro;
Pagnini Alberti dott.ssa M. Paola (economia e commercio);
Paolini arch. Margherita;
Paolozza arch. Leonardo;
Pasqualini arch. Rita;
Pazienti arch. Massimo;
Pellarin ing. Alberto;
Penna arch. Luciana;
Petilli dott. Stefano (scienze politiche);
Petreschi arch. Marco;
Petti arch. Enrico;
Piacentino dott. Giovanni Battista (scienze zoologiche);
Piazza arch. Giuseppe;
Piazzini arch. Maurizio;
Pico dott. Giovanni (economia e commercio);
Pinzello arch. Ignazia;
Puntuale arch. Luciano;
Potenza Russo Perez arch. Stefania;
Racheli arch. Alberto Maria;
Ramponi arch. Corrado;
Raule arch. Pierluigi;
Ricci arch. Manuela;
Rigoli arch. Giancarlo;
Rizzo arch. Giulio Gino;
Rocco arch. Luciano;
Rocco arch. Maria Grazia;
Ronzani arch. Guido;
Rossi dott.ssa Adriana (scienze politiche);
Rossi ing. Giuliano;
Rossi arch. Marco;

Scassano arch. Loredana;
Salvemini ing. Mauro;
Santucci dott. Mario (scienze politiche);
Santuccio dott. Mario Pasquale (giurisprudenza);
Sbrana arch. Stefano;
Scrimieri arch. Rosario;
Selem arch. Hilda;
Silvestri ing. Federico;
Solimbergo dott. Aldo (economia e commercio);
Stringa arch. Paolo;
Struzzi arch. Mario;
Telesforo arch. Roberto;
Terracini arch. Davide;
Triulzi dott. Roberto (scienze politiche);
Troilo dott. Gabriele (giurisprudenza);
Vecchiarelli ing. Eugenio;
Vella arch. Aldo;
Veronesi dott. Dino (economia e commercio);
Vescovo arch. Fabrizio;
Visconti arch. Luigi.
Zollet ing. Lucio.

Roma, addì 23 ottobre 1978

Il Ministro: STAMMATI

(8578)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti numeri 220 e 221 SA/CO del 1° marzo 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 giugno 1978, con i quali, rispettivamente, venne approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 476/SAN del 1° ottobre 1973 per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Como e venne nominato il vincitore nella persona del prof. dott. Alfonso Criscuolo;

Atteso che il prof. dott. Alfonso Criscuolo ha rinunciato alla suddetta nomina con comunicazione pervenuta all'ufficio medico provinciale di Como in data 26 luglio 1978;

Considerato doversi procedere alla nomina, secondo l'ordine della graduatoria stessa, dell'altro concorrente dichiarato idoneo dott. Angelo Gavazzoni;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il dott. Angelo Gavazzoni, nato a Carbonara di Po il 4 febbraio 1932, è nominato ufficiale sanitario del comune di Como con lo stato giuridico di cui agli articoli 37 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Il predetto percepirà lo stipendio stabilito dall'amministrazione comunale di Como ed assumerà servizio, nel proprio ufficio presso il palazzo comunale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente decreto ed espleterà il periodo di prova ai sensi dell'art. 37 del sopracitato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente provvedimento sarà trasmesso anche al sindaco di Como per quanto di sua competenza e verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e del comune interessato.

Como, addì 27 luglio 1978

p. Il presidente: MALDINI

(8467)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico di Mazara del Vallo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 241 del 12 settembre 1977, con il quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario addetto al mercato ittico di Mazara del Vallo;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Trapani e dell'ordine dei veterinari della provincia di Trapani;

Visto il decreto n. 5195 del 15 settembre 1978, con il quale il medico provinciale di Trapani ha nominato il dott. Porfirio Di Bella, veterinario capo del comune di Palermo, componente della commissione giudicatrice, e ciò in armonia alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche, ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di veterinario addetto al mercato ittico di Mazara del Vallo è così costituita:

Presidente:

De Marco prof. dott. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Barbabella dott. Vincenzo, veterinario superiore di prima classe;
Catarsini prof. dott. Orazio, docente universitario;
Panebianco prof. dott. Felice, docente universitario;
D'Amico dott. Diego, vice prefetto ispettore aggiunto;
Di Bella dott. Porfirio, veterinario comunale capo.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore di divisione aggiunto

Le prove di esame si svolgeranno a Palermo e avranno inizio trascorso almeno un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura di Trapani e a quello del comune di Mazara del Vallo.

Trapani, addì 12 ottobre 1978

Il veterinario provinciale: BONANNO

(8477)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a due posti di commesso nella ragioneria provinciale dello Stato

Con decreto 12 giugno 1978, n. 20009/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1978, registro n. 1, foglio n. 148 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 19 settembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a due posti di commesso nei ruoli locali, carriera ausiliaria, della ragioneria provinciale dello Stato.

Tali posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 19 settembre 1978.

(8471)

Concorso a dodici posti di vice-direttore o ispettore nella amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette

Con decreto 11 aprile 1978, n. 20033/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1978, registro n. 1, foglio n. 152 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 19 settembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a dodici posti di vice-direttore o ispettore nei ruoli locali, carriera direttiva, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Di tali posti tre sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e nove posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 19 settembre 1978.

(8469)

Concorso a tre posti di vice-direttore nella ragioneria provinciale dello Stato

Con decreto 14 marzo 1978, n. 3174/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1978, registro n. 1, foglio n. 153 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 26 settembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a tre posti di vice-direttore, carriera direttiva, della ragioneria provinciale dello Stato.

Di tali posti uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e due sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 26 settembre 1978.

(8470)

Concorso a sette posti di segretario nell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette

Con decreto 28 marzo 1978, n. 20008/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1978, registro n. 1, foglio n. 154 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 26 settembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a sette posti di segretario, carriera di concetto, nell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette.

Di tali posti due sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico italiano e cinque sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 26 settembre 1978.

(8472)

Concorso a tre posti di aiutante della motorizzazione civile

Con decreto 5 aprile 1978, n. 20032/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1978, registro n. 1, foglio n. 153 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 26 settembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a tre posti di aiutante, carriera esecutiva, della motorizzazione civile.

Tali posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 26 settembre 1978.

(8473)

Concorso a tre posti di aiutante ufficiale giudiziario

Con decreto 18 aprile 1978, n. 20053/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1978, registro n. 1, foglio n. 157 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 19 settembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a tre posti di aiutante ufficiale giudiziario nei ruoli locali, carriera esecutiva, degli uffici giudiziari.

Tali posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 19 settembre 1978.

(8474)

Concorso a due posti di perito meccanografo nelle dogane e imposte indirette

Con decreto 12 giugno 1978, n. 20012/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1978, registro n. 1, foglio n. 156 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 19 settembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a due posti di perito meccanografo nei ruoli locali, carriera di concetto, nell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Tali posti sono riservati a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e che appartengono al gruppo linguistico tedesco.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 19 settembre 1978

(8475)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(3899/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(3900/S)

OSPEDALE «S. ROCCO» DI GALLIATE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Galliate (Novara).

(3897/S)

OSPEDALE DI CITTADELLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di neurologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(3910/S)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di odontoiatria e stomatologia;

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(3914/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(3915/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «A. CARLE» DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(3904/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(3913/S)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorso ad un posto di aiuto medico di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(3911/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al centro trasfusionale presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Matera.

(3902/S)

OSPEDALE « S. MATTEO DEGLI INFERMI » DI SPOLETO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Spoleto (Perugia).

(3903/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(3905/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(3907/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo.

(3912/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto addetto alla angiologia e chirurgia vascolare presso la divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(3908/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(3896/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CORATO

Concorso ad un posto di assistente del servizio emoteca

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio emoteca.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corato (Bari).

(3925/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corato (Bari).

(3925-bis/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(3901/S)

OSPEDALE TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del laboratorio di analisi (ambedue a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Palermo.

(3909/S)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(3895/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della seconda divisione di medicina generale;

un posto di assistente del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(3891/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di assistente della divisione ortopedica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione ortopedica presso l'istituto di Mezzaselva di Roana.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

(3893/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive addetto alla clinica di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive addetto alla clinica di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(3894/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. **21.**

Modificazione alla legge regionale 20 gennaio 1977, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 10, è sostituito dal seguente:

« Le somme non utilizzate nell'anno potranno essere accantonate per l'erogazione di ulteriori finanziamenti con l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto consorzio e gli istituti di credito ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. 22.

Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 1° agosto 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, costituito in Aosta, con atto del notaio Colombo, in data 9 novembre 1976.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di lire 300 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da istituti di credito ad imprese alberghiere aderenti al predetto consorzio.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al consorzio e per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 4.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, per l'anno 1978, un contributo di lire 60 milioni ripartito come segue:

a) lire 25 milioni al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato fra il predetto consorzio e gli istituti di credito;

b) lire 35 milioni al fine di consentire l'abbattimento, nella misura di sei punti, del tasso di interesse applicato dagli istituti di credito per affidamenti concessi alle aziende alberghiere aderenti al consorzio sotto forma di finanziamento quinquennale con piano di rientro semestrale e destinati all'acquisto, all'ammodernamento di attrezzature alberghiere nonchè al rifacimento o sistemazione di opere murarie delle aziende alberghiere.

La destinazione dei finanziamenti, con durata quinquennale, dovrà essere regolarmente documentata e accertata.

Art. 5.

La parte della somma di lire 25 milioni, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 4, eventualmente non utilizzata dal Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta nel corso dell'anno 1978, potrà essere accantonata nell'apposito fondo rischi costituito dal consorzio stesso; per contro, la parte della somma di lire 35 milioni, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4, eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno 1978, potrà essere utilizzata per analoghi finanziamenti negli anni successivi.

Art. 6.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue L. 3.000.000, graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L'onere derivante dalla concessione del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, graverà sul nuovo cap. 4892 che si istituisce, con l'articolo seguente, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede:

per L. 3.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 4890 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978;

per L. 60.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 2745 del bilancio stesso (punto n. 4 all'allegato *F* della legge di bilancio).

Per gli anni futuri, l'onere di L. 3.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 7.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 4890. — Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche	L.	3.000.000
Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spesa in conto capitale - allegato *F*)	»	60.000.000
Totale . . .	L.	63.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)	L.	3.000.000
Cap. 4892 - (di nuova istituzione). — Contributo al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta (legge regionale 16 giugno 1978, n. 22)	»	60.000.000
Totale . . .	L.	63.000.000

Alla copertura dell'onere di L. 3.000.000 per gli anni successivi, si provvederà con la legge di bilancio.

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale 21 aprile 1978, n. 10. — « Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito a favore del Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1978, n. 23.

Adesione della Regione al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 1° agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta, costituito in Aosta con atto del notaio Marcoz, in data 21 ottobre 1977.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di lire 100 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da istituti di credito ad imprese artigiane aderenti al predetto consorzio.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al consorzio e per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 4.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani della Valle d'Aosta, per l'anno 1978, un contributo di lire 30 milioni, al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto consorzio e gli istituti di credito.

Le somme non utilizzate dal consorzio di cui al comma precedente nel corso dell'anno potranno essere accantonate nello apposito fondo rischi costituito dal consorzio stesso.

Art. 5.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue L. 1.000.000, graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L'onere derivante dalla concessione del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, graverà sul cap. 4892 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede:

per L. 1.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 4890 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978;

per L. 30.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 2745 del bilancio stesso (punto n. 4 all'allegato *F* della legge di bilancio).

Per gli anni futuri, l'onere di L. 1.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spesa in conto capitale - allegato *F*)	L.	30.000.000
Cap. 4890. — Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche	»	1.000.000
Totale . . .	L.	31.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)	L.	1.000.000
Cap. 4892 - la cui denominazione è così modificata: Contributi al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori, ed al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani della Valle d'Aosta (leggi regionali 16 giugno 1978, n. 22 e 23)	»	30.000.000
Totale . . .	L.	31.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale 21 aprile 1978, n. 10. — « Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito a favore del Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani della Valle d'Aosta ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. 24.

Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta. Aumento della garanzia fideiussoria e concessione di contributi in conto interessi e in conto fondo rischi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 1° agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, è modificato come segue:

« La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di lire 500 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da Istituti di credito ad imprese industriali aderenti al predetto consorzio ».

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1978, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, un contributo di lire 150 milioni ripartito come segue:

a) lire 50 milioni quale somma da destinare al fondo rischi costituito dal consorzio;

b) lire 100 milioni al fine di consentire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto consorzio e gli istituti di credito.

Le somme di cui alla precedente lettera *b*), eventualmente non utilizzate del consorzio nel corso dell'anno, potranno essere accantonate nell'apposito fondo rischi costituito dal consorzio stesso.

Art. 3.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue L. 4.000.000, graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L'onere derivante dalla concessione del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, graverà sul cap. 4892 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede:

per L. 4.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 4890 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978;

per L. 150.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 2745 del bilancio stesso (punto n. 4 all'allegato *F* della legge di bilancio).

Per gli anni futuri, l'onere di L. 4.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spesa in conto capitale - allegato *F*)	L. 150.000.000
Cap. 4890. — Contributo, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche	» 4.000.000
Totale . . .	L. 154.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)	L. 4.000.000
Cap. 4892 - la cui denominazione è così modificata: Contributi al Consorzio fidi tra gli albergatori, al Consorzio confidi fra gli artigiani delle Associazioni artigiane e al Consorzio confidi fra gli industriali della Valle d'Aosta (leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 22, 23 e 24)	» 150.000.000
Totale . . .	L. 154.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale 21 aprile 1978, n. 10. — « Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito a favore del Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. 25.

Adesione della Regione al Consorzio confidi fra i commercianti della Valla d'Aosta. Concessione di garanzia fideiussoria e di contributo in conto interessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 1° agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Valle d'Aosta aderisce, quale socio, al Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, costituito in Aosta, con atto del notaio Marcoz in data 29 luglio 1977.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse del Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, fino alla concorrenza massima di lire 100 milioni, per la garanzia dei crediti accordati da istituti di credito ad imprese alberghiere aderenti al predetto consorzio.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, in caso di sua assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per l'adesione al consorzio e per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria.

Art. 4.

La giunta regionale è altresì autorizzata a concedere al Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, per l'anno 1978, un contributo di lire 30 milioni, al fine di consen-

tire l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato dalle convenzioni fra il predetto consorzio e gli istituti di credito.

Le somme non utilizzate dal consorzio di cui al comma precedente nel corso dell'anno potranno essere accantonate nell'apposito fondo rischi costituito dal consorzio stesso.

Art. 5.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue L. 1.000.000, graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L'onere derivante dalla concessione del contributo di cui all'art. 4 della presente legge, graverà sul cap. 4892 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede:

per L. 1.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 4890 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978;

per L. 30.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 2745 del bilancio stesso (punto n. 4 all'allegato *F* della legge di bilancio).

Negli anni futuri, l'onere di L. 1.000.000 sarà iscritto con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 4890. — Contributi, concorso in spese per mutui, sussidi e interventi per iniziative e manifestazioni economiche e per lo sviluppo delle attività economiche	L.	1.000.000
Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spesa in conto capitale - allegato *F*)	»	30.000.000
Totale . . .	L.	31.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie della Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)	L.	1.000.000
Cap. 4892 - la cui denominazione è così modificata: Contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori, al Consorzio confidi fra gli artigiani dell'Associazione artigiani, al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali e al Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta (leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 22, 23, 24 e 25) . .	»	30.000.000
Totale . .	L.	31.000.000

Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

legge regionale 21 aprile 1978, n. 10 « Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito a favore del Consorzio confidi fra i commercianti della Valle d'Aosta ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. 26.

Autorizzazione a contrarre un mutuo di lire duemiliardisettecentomilioni per la costruzione di edifici scolastici e pubblici in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui per l'importo complessivo di L. 2.700.000.000, per la costruzione in Valle d'Aosta di edifici scolastici e pubblici, alle migliori condizioni del mercato finanziario, con uno o più istituti di credito a ciò abilitati, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni 15.

Art. 2.

Gli oneri per l'ammortamento dei mutui, valutati in annue L. 488.000.000, a decorrere dal 1978, graveranno sul cap. 1925 e sul nuovo cap. 2802 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a L. 52.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 23 dell'elenco allegato *E* del bilancio medesimo);

b) quanto a L. 436.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 2745 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 18 dell'elenco allegato *F* del bilancio medesimo).

All'onere per gli anni successivi, si provvederà con la iscrizione delle somme necessarie, previste dai piani di ammortamento, negli appositi capitoli con la legge approvativa dei relativi bilanci.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 2700. — Entrate per mutui passivi per finanziamento spese straordinarie per opere pubbliche o per iniziative e provvidenze di interesse regionale	L.	2.700.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*)	L.	52.000.000
Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*)	»	436.000.000
Totale	L.	488.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 1925. — Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di cassa .	L.	52.000.000
Cap. 2802 (di nuova istituzione). — Quota capitale di ammortamento mutuo per la costruzione di edifici scolastici e pubblici in Valle d'Aosta (legge regionale 16 giugno 1978, n. 26) . . .	»	436.000.000
Cap. 5230. — Spese per la costruzione, sistemazione ed adattamento di edifici per la pubblica istruzione	»	2.200.000.000

Cap. 5740. — Spese e contributi per l'acquisto, la costruzione e la sistemazione straordinaria di edifici pubblici . . . L. 500.000.000

Totale . . L. 3.188.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. 27.

Modificazioni alle leggi regionali 23 maggio 1973, n. 28 e 10 dicembre 1974, n. 47, recanti provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella regione autonoma della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 24 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il comitato regionale per la caccia provvede all'espletamento dei compiti istituzionali con i seguenti mezzi finanziari:

a) proventi del tesseramento ordinario annuale e delle tessere giornaliere;

b) eventuali contributi dello Stato, della Regione o di privati ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 1974, n. 47, e l'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. 28.

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, a favore della Cooperativa agricola forza e luce S.r.l., avente sede in comune di Gignod.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell'interesse della Cooperativa agricola forza e luce S.r.l., in comune di Gignod, costituita con atto notaio Stellatelli n. 18167/2604 in data 1° settembre 1974, fino alla concorrenza massima di L. 1.300.000.000 per la stipulazione di mutuo integrativo di L. 1.090.000.000 da contrarre dalla cooperativa con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di una Centrale idroelettrica ed elettrodotti al servizio del comprensorio della cooperativa stessa.

La garanzia fideiussoria è della durata di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno, da parte della cooperativa, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte della cooperativa, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione di una centrale idroelettrica ed elettrodotti, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966 e del decreto ministeriale 21 dicembre 1968;

all'impegno, da parte dell'istituto mutuante, di trasmettere all'amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme alla cooperativa.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al ricupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale, è altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente legge si provvederà, ove occorra, per lo esercizio finanziario 1978, con l'assegnazione all'apposito capitolo 2610 dell'esercizio stesso, della somma necessaria, da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. 29.

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, riguardante provvidenze a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con il termine « attrezzi » contenuto nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n .41, si intendono anche gli automezzi.

Art. 2.

I contributi in conto interessi di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1977, n. 41, non possono superare la misura corrispondente al tasso dell'8% restando a carico delle imprese artigiane la differenza e le spese accessorie.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. **30**.

Rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente « Provvidenze per l'artigianato. Norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente « Provvidenze per l'artigianato. Norme per la concessione di contributi regionali per l'incremento e il miglioramento delle attività delle imprese artigiane » è rifinanziata per l'esercizio finanziario 1978 e seguenti con lo stanziamento annuo massimo di lire 500.000.000.

Art. 2.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 4891 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2745 « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato *F*) », dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 (punto 9 dell'allegato *F* al bilancio medesimo).

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 500.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 4891. — Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese artigiane (leggi regionali 6 giugno 1977, numero 41 e 16 giugno 1978, n. 30) . . . . . L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. **31**.

Nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile riferite al trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le nuove norme sulla contribuzione e sulla base pensionabile introdotte dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono estese, per quanto applicabili, al trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 1976 stabilita dalla citata legge dello Stato.

L'importo della ritenuta di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, è elevato dal 6 al 7 per cento dell'80 per cento dell'importo lordo dell'indennità corrisposta al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e materne dipendenti dalla Regione per il prolungamento d'orario derivante dall'insegnamento della lingua francese nelle scuole predette.

L'importo del contributo a carico della Regione, di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, elevato dal 12 al 14 per cento dell'80 per cento dell'importo lordo dell'indennità di cui al comma precedente.

Agli effetti dei commi precedenti, il trattamento imponibile si considera integralmente anche se dovuto in misura ridotta.

Il contributo previsto dall'art. 10 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, è fissato nella misura del 7 per cento dell'80 per cento dell'importo lordo dell'indennità in godimento alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento integrativo in quiescenza di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, la base pensionabile è aumentata del 18 per cento.

In nessun caso il trattamento integrativo di quiescenza può superare la base pensionabile di cui al precedente comma.

Art. 2.

L'onere derivante alla Regione dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 23.000.000 per l'anno 1978 e in annue L. 8.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1979, graverà sui capitoli 6035 e 6100 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritti al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto n. 16 dell'allegato *E* al bilancio medesimo).

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 sono apportate lé seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 2160. — Gestione fondi per trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari (legge regionale 2 febbraio 1968, **n. 1 e** terzo comma art. 9, legge regionale 21 giugno 1977, n. 45) L. 34.500.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 1550. — Gestione fondi per trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari (legge regionale 2 febbraio 1968, **n. 1** e terzo comma art. 9, legge regionale 21 giugno 1977, n. 45) . . . . L. 34.500.000

Cap. 6035. — Stipendi, indennità ed altri assegni fissi al personale direttivo ed insegnante delle scuole materne . . . . L. 5.000.000

Cap. 6100. — Scuole elementari: stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante . . . . » 18.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento . . . . L. 23.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. 32.

Ristrutturazione dell'assessorato delle finanze.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 1° agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella tabella organica dei posti e del personale dell'assessorato delle finanze, nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui agli allegati *A*) e *C*) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i seguenti nuovi posti:

un posto di vice ragioniere capo aggiunto (carriera direttiva, ruolo del personale di ragioneria, gruppo regionale *A*/3);

quattro posti di ragioniere (carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria, gruppo regionale *B*);

un posto di geometra (carriera di concetto, ruolo del personale tecnico, gruppo regionale *B*);

un posto di coadiutore (carriera esecutiva, gruppo regionale *C*).

Art. 2.

L'elenco degli uffici dell'assessorato delle finanze di cui allo allegato *E*) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, è sostituito dal nuovo elenco degli uffici allegato alla presente legge.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 60.000.000 (sessantamilioni), graverà sul cap. 450 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di L. 60.000.000 (sessantamilioni) di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei corrispondenti bilanci.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti, allegato *E*) . . L. 60.000.000

Lo stanziamento previsto per il provvedimento legislativo indicato al n. 1 dell'allegato *E* alla legge del bilancio è ridotto da L. 200.000.000 a L. 140.000.000.

Variazione in aumento:

Cap. 450. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'assessorato alle finanze . L. 60.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

ALLEGATO

ELENCO DEGLI UFFICI
DELL'ASSESSORATO DELLE FINANZE

1) Ufficio assessorato
2) Ufficio bilancio e consuntivo
3) Ufficio gestione e bilancio - Entrate
4) Ufficio gestione bilancio - Spese
5) Ufficio coordinamento tributario e statistica finanziaria
6) Ufficio contabilità erariali
7) Ufficio contabilità Vigili del Fuoco
8) Ufficio demanio e patrimonio
9) Ufficio provveditorato ed economato
10) Centro elaborazione dati
11) Archivio

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. 33.

Modificazione della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1: « Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'amministrazione regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 1° agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'allegato *B* alla legge 9 febbraio 1978, n. 1, limitatamente all'assessorato dell'agricoltura e foreste è così modificato:

1) ufficio amministrativo, archivio e copia;
2) servizi agrari;
3) ufficio affari generali, programmazione e pianificazione;
4) ufficio incentivazione alla produzione;
5) servizio miglioramenti fondiari;
6) ufficio interventi comprensoriali e collettivi;
7) ufficio interventi aziendali;
8) servizio zootecnico;
9) servizio assistenza tecnica economico-sociale;
10) servizi forestali;
11) ufficio protezione della natura, gestione personale, sorveglianza e contenzioso;
12) ufficio selvicoltura e gestione patrimonio forestale;
13) servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo;
14) ufficio studi e progetti;
15) ufficio interventi diretti;
16) uffici amministrativi e contabili (forestali).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1978, n. 34.
Modificazione della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 1° *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento annuo di lire 200 milioni di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, è ridotto, per l'anno 1978, di lire 180 milioni.

La disponibilità, per l'anno 1978, di lire 180 milioni, è utilizzata per le finalità di cui all'art. 22 della precitata legge regionale.

Art. 2.

E' altresì autorizzata, per l'anno 1978 e per le finalità di cui all'art. 22 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30, una maggiore spesa di lire 50 milioni.

L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente gravera sul cap. 6750 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978.

Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 (punto n. 14 dell'allegato *E* della legge di bilancio).

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti, allegato *E*) . .	L. 50.000.000
Cap. 7350. — Contributi integrativi per opere o miglioramenti edilizi, acquisto di beni e attrezzature per le biblioteche degli enti locali e dei sistemi bibliotecari (art. 14 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30)	» 180.000.000
Totale . . .	L. 230.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 6750. — Spese per la gestione, il funzionamento dell'ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche (articoli 16 e 22 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30)	L. 230.000.000
Totale . . .	L. 230.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 16 giugno 1978

ANDRIONE

(7679)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783100)